



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA
Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

Prot. n. (si veda stringa in alto)

Padova, (si veda stringa in alto)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -VILLA ESTENSE
Prot. 0006609 del 29/09/2023
VII-3 (Entrata)

Ai Dirigenti scolastici
Istituzioni scolastiche Statali
Padova e Provincia

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2024.

In riferimento al Decreto Ministeriale n. 185 del 15 settembre 2023 e alla circolare MIM condivisa con l'Inps n. 54257 del 18/09/2023, aventi per oggetto Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2024, si forniscono di seguito le seguenti indicazioni:

- Il personale interessato ad accedere a pensione dall'1/09/2024 dovrà presentare domanda al Ministero dell'Istruzione e del Merito **esclusivamente** tramite Istanze On Line di POLIS in SIDI **entro e non oltre il 23/10/2023**. Lo stesso personale, per ottenere il pagamento della pensione **dovrà presentare anche all'INPS** domanda esclusivamente per via telematica.
- Si segnala che i dipendenti nati entro il 31/08/1957, che compiranno **67 anni entro il 31/08/2024** saranno collocati in pensione d'ufficio. L'Istituzione scolastica provvederà a dare formale comunicazione della cessazione a detto personale, invitandolo a **NON** presentare domanda in Polis, ma ad inviare unicamente la domanda telematica all'INPS.
I soli soggetti di cui sopra che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2024, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva potranno permanere in servizio al fine di raggiungere il minimo contributivo.
Il personale che è nato tra l'01/09/1957 e il 31/12/1957 potrà accedere alla pensione di vecchiaia unicamente a domanda, diversamente sarà collocato a riposo d'ufficio l'anno successivo.
- Per quanto riguarda il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio si rammenta che il personale nato entro il 31/08/1959 deve essere obbligatoriamente collocato a riposo al compimento dei **65 anni d'età** se raggiunge i requisiti per la pensione anticipata, 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini (art.2 c.5 DL 101 del 31/08/2013).
Tale requisito, necessario per il collocamento d'ufficio, deve essere verificato da parte delle segreterie scolastiche.
A tal fine sarà necessario che le scuole conteggino l'anzianità dei propri dipendenti in base ai documenti presenti nel fascicolo personale e/o nella piattaforma Passweb.
Nella seguente tabella si riportano sinteticamente le modalità di calcolo:

servizio di ruolo	Il calcolo parte dalla decorrenza economica del ruolo (reperibile dalla presa di servizio); se la data non coincide con la decorrenza giuridica si dovrà rettificare in SIDI la decorrenza economica – v. avviso SIDI del 28/09/2021.
Decreto di ricongiunzione ai sensi Legge 29/1979	Sono ricongiunti nella cassa stato: - i periodi lavorati nel privato, con contribuzione versata all'INPS, - eventualmente i periodi di disoccupazione



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA
Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

Decreto di computo/riscatto ai sensi DPR 1092/1973	<ul style="list-style-type: none">- Nel decreto sono computati i Servizi prestati fino al 31/12/1987 con contribuzione all'INPS.- Eventualmente sono riscattati gli studi universitari
Servizi prestati dall'01/01/1988	sono tutti i servizi in Conto Entrata Tesoro, utili Ex Se, desumibili dai certificati di servizio; possono anche essere incarichi annuali precedenti l'1/01/1988, con nomina del Provveditore.
Ai servizi sia di ruolo che pre-ruolo dopo l'1/01/1988 si devono togliere i periodi non retribuiti.	
Altri servizi valutabili:	
CPDEL	Servizi con contribuzione alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, prestati ai Comuni e Provincia
Servizio Militare	Le date sono desumibili dal Foglio matricolare del dipendente
Maternità fuori nomina	Risulta da una determina INPS riguardante il periodo di congedo obbligatorio per maternità – 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto.

IL DIRIGENTE
dott. Roberto Natale
documento firmato digitalmente